



GARA D'APPALTO SERVIZI ASSICURATIVI CAPITOLATO TECNICO LOTTO N° 1

ASSICURAZIONE ALL RISKS DANNI AI BENI

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE ROMA G

Via Tiburtina 22/A
00019 Tivoli
p.iva e cod. fisc . 04733471009

EFFETTO:	ore 24.00 del 31-12-2011
SCADENZA 1^a RATA:	ore 24.00 del 31-12-2012
RATEAZIONE	ANNUALE
SCADENZA:	ore 24.00 del 31-12-2014

INDICE

	Norme generali che regolano il contratto		
Art. 1	Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – modifiche del rischio	<i>pag.</i>	4
Art. 2	Esonero dichiarazione di altre assicurazioni	<i>pag.</i>	4
Art. 3	Durata dell'assicurazione – proroga - disdetta - recesso	<i>pag.</i>	4
Art. 4	Pagamento del premio e decorrenza dell'assicurazione	<i>pag.</i>	4
Art. 5	Adeguamento delle somme assicurate in corso d'anno	<i>pag.</i>	5
Art. 6	Pagamenti per variazioni con incasso di premio	<i>pag.</i>	6
Art. 7	Tracciabilità dei pagamenti	<i>pag.</i>	6
Art. 8	Gestione della polizza	<i>pag.</i>	6
Art. 9	Ispezione dei beni assicurati	<i>pag.</i>	6
Art. 10	Limite massimo d'indennizzo	<i>pag.</i>	7
Art. 11	Danni precedenti	<i>pag.</i>	7
Art. 12	Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza	<i>pag.</i>	7
Art. 13	Forma delle comunicazioni e modifiche dell'assicurazione	<i>pag.</i>	7
Art. 14	Interpretazione della polizza	<i>pag.</i>	7
Art. 15	Oneri fiscali	<i>pag.</i>	7
Art. 16	Foro competente - mediazione	<i>pag.</i>	7
Art. 17	Rinvio alle norme di legge	<i>pag.</i>	7
Art. 18	Trattamento dei dati	<i>pag.</i>	7
Art. 19	Coassicurazione e delega	<i>pag.</i>	7
Art. 20	Obblighi in caso di sinistro	<i>pag.</i>	8
Art. 21	Procedura per la valutazione del danno	<i>pag.</i>	8
Art. 22	Mandato dei periti – operazioni peritali	<i>pag.</i>	8
Art. 23	Assicurazione parziale	<i>pag.</i>	9
Art. 24	Liquidazione per partite separate	<i>pag.</i>	9
Art. 25	Valore dei beni immobili e mobili e determinazione del danno	<i>pag.</i>	9
Art. 26	Determinazione del danno per i valori	<i>pag.</i>	10
Art. 27	Valore degli oggetti d'arte e determinazione del danno - Coppie - insiemi - serie	<i>pag.</i>	10
Art. 28	Pagamento dell'indennizzo	<i>pag.</i>	11
Art. 29	Rinuncia al diritto di rivalsa	<i>pag.</i>	11
Art. 30	Recesso in caso di sinistro	<i>pag.</i>	11
Art. 31	Possesso e gestione dei beni danneggiati	<i>pag.</i>	11
Art. 32	Report sinistri	<i>pag.</i>	11
	Attività e caratteristiche del rischio	<i>pag.</i>	13
	Beni assicurati	<i>pag.</i>	13
	Partite – somme assicurate – calcolo del premio	<i>pag.</i>	14
Art. 33	Oggetto dell'assicurazione all risks	<i>pag.</i>	14
	33.1 Guasti causati dalle autorità	<i>pag.</i>	14
	33.2 Spese per demolire, smantellare, sgomberare,	<i>pag.</i>	14
	33.3 Spese sostenute per la ricerca e la riparazione	<i>pag.</i>	14
	33.4 Costi per il collaudo	<i>pag.</i>	15
	33.5 Oneri di urbanizzazione e ricostruzione	<i>pag.</i>	15
	33.6 Onorari e spese di competenza di periti di parte	<i>pag.</i>	15
	33.7 Costi di ricostruzione degli archivi	<i>pag.</i>	15
	33.8 Terremoto	<i>pag.</i>	15
	33.9 Inondazioni alluvioni allagamenti	<i>pag.</i>	15
	33.10 Eventi atmosferici	<i>pag.</i>	15
	33.11 Sovraccarico neve ghiaccio	<i>pag.</i>	15
	33.12 Gelo	<i>pag.</i>	15
	33.13 Terrorismo sabotaggio	<i>pag.</i>	16
	33.14 Collasso strutturale	<i>pag.</i>	16
	33.15 Beni in refrigerazione	<i>pag.</i>	16
	33.16 Guasti alle apparecchiature elettroniche	<i>pag.</i>	16
	33.17 Danni causati a terzi	<i>pag.</i>	16
	33.18 Furto rapina estorsione	<i>pag.</i>	17

	33.19 Maggiori costi	<i>pag.</i>	18
Art. 34	Esclusioni	<i>pag.</i>	19
	deroghe e precisazioni	<i>pag.</i>	21
Art. 35	Esistenza e/o impiego di radioisotopi	<i>pag.</i>	21
Art. 36	Operatività dell'assicurazione	<i>pag.</i>	21
Art. 37	Deroga alla proporzionale	<i>pag.</i>	21
Art. 38	Garanzia fidejussoria sull'indennizzo	<i>pag.</i>	21
Art. 39	Beni in leasing	<i>pag.</i>	21
Art. 40	Operazioni peritali	<i>pag.</i>	21
Art. 41	Denuncia circostanziata dei sinistri	<i>pag.</i>	21
Art. 42	Dimostrazione di danno	<i>pag.</i>	22
Art. 43	Difference in conditions	<i>pag.</i>	22
Art. 44	Perdita delle pigioni	<i>pag.</i>	22

CAPITOLATO TECNICO PER L'ASSICURAZIONE ALL RISKS DANNI AI BENI

Le norme dattiloscritte qui di seguito annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa che quindi si devono intendere abrogate e prive di effetto salvo le eventuali schede riepilogative contenenti i riferimenti anagrafici dell'Assicurato/Contraente e della Società e del calcolo del premio.

DEFINIZIONI

Assicurazione	Il contratto di assicurazione
Polizza	Il documento che prova e regola l'assicurazione
Contraente	Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione in nome proprio e nell'interesse di chi spetta
Assicurato	Il Contraente e qualsiasi altro soggetto il cui interesse è protetto dalla presente assicurazione
Società	La Compagnia assicuratrice, o il gruppo di Compagnie, che ha assunto la presente assicurazione
Broker	Il Broker al quale, per incarico conferito dalla Contraente, è affidata la gestione e l'esecuzione dell'assicurazione
Premio	La somma dovuta dalla Contraente alla Società a fronte delle garanzie da essa prestate a termini della presente assicurazione
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione
Danno	Il pregiudizio economico in capo all'Assicurato causato da un sinistro indennizzabile sulla base delle condizioni tutte di polizza, senza tenere conto di eventuali detrazioni (scoperti e franchigie) e limiti di indennizzo
Indennizzo	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
Limite di Indennizzo	Il massimo indennizzo dovuto dalla Società
Franchigia	L'importo prestabilito che viene dedotto dal danno ed è a carico esclusivo dell'Assicurato
Scoperto	La percentuale del danno a carico esclusivo dell'Assicurato
Periodo di assicurazione	Il periodo, pari o inferiore a 12 mesi, compreso tra la data di effetto e la data di scadenza Annuale

NORME GENERALI CHE REGOLANO IL CONTRATTO

Art. 1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – MODIFICHE DEL RISCHIO - BUONA FEDE - DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione di cui agli articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile, sempre che il Contraente o l'Assicurato non abbiano agito con dolo.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all'ultima scadenza di premio.

Si precisa peraltro che non costituiscono aggravamento di rischio e, pertanto, il Contraente e/o l'Assicurato è esonerato dal darne avviso alla Società, l'assicurazione di nuovi complessi o beni immobili e relativi contenuti, costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni anche negli eventuali processi di lavorazione, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni ai beni immobili e beni mobili.

Resta altresì convenuto che, a parziale deroga dell'articolo 1897 del Codice Civile, nei casi di diminuzione di rischio, nonché dei valori assicurati, la riduzione di premio sarà immediata.

La Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (escluse le imposte governative in quanto già versate all'Erario) entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione e rinuncerà allo scioglimento del contratto ed alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini dell'articolo 1897 di cui sopra.

Art. 2 ESONERO DICHIARAZIONE DI ALTRE ASSICURAZIONI

Se sulle medesime cose e per le medesime garanzie coesistono più assicurazioni, l'Assicurato è esonerato dal dare alla Società comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro però l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'Assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori.

Art. 3 DURATA DELL'ASSICURAZIONE – PROROGA - DISDETTA - RECESSO DALLA GARANZIA TERRORISMO E SABOTAGGIO

La presente polizza ha durata di anni 3 dalle ore 24.00 del **31/12/2011** e scadenza alle ore 24.00 del **31/12/2014**; a tale data la polizza si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta.

Alla data del **31/12/2014** ed entro tale termine, è facoltà della Contraente richiedere alla Società, la proroga della presente assicurazione, fino a un periodo massimo 90 (novanta) giorni.

La Società s'impegna a prorogare l'assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il pagamento del rateo di premio verrà corrisposto entro 30 (trenta) giorni dall'inizio della proroga.

Sebbene il presente contratto sia stipulato per la durata di anni 3, è comunque in facoltà delle Parti di disdettare la presente assicurazione al 31.12 di ogni anno, mediante disdetta da inviare tramite raccomandata A/R, spedita almeno 120 (centoventi) giorni prima della scadenza annuale.

Alla scadenza finale il contratto si intende automaticamente risolto, senza obbligo di comunicazione fra le Parti.

Si precisa altresì che è facoltà delle Parti di recedere, in qualsiasi momento e con preavviso di 15 (quindici) giorni, dalla garanzia Terrorismo Sabotaggio.

Art. 4 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza, sempreché il pagamento della prima rata di premio avvenga, in deroga all'Art. 1901 C.C., entro 90

(novanta) giorni dalla sopra citata data. In caso di pagamento del premio successivamente al novantesimo giorno, l'effetto dell'assicurazione decorrerà dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio.

Le rate di premio successive devono essere pagate entro le ore 24.00 del novantesimo giorno dopo quello della scadenza. Se il Contraente non paga entro tali termini, l'assicurazione resta sospesa e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

La Società conviene che è considerata, a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato al Broker il premio dovuto, quella dell'Ordinativo di Pagamento che conferisce tale ordine al Cassiere/Tesoriere del Contraente a condizione che gli estremi dell'Ordinativo medesimo vengano comunicati per iscritto alla Società, per il tramite del Broker, a mezzo raccomandata, telex o posta certificata.

Art. 5 ADEGUAMENTO DELLE SOMME ASSICURATE IN CORSO D'ANNO

1. Il Contraente dichiara che il capitale globale assicurato con la presente polizza comprende il valore della totalità dei beni Immobili e mobili su cui ha un interesse assicurativo.
2. La Società, in quanto siano osservate le condizioni che seguono, non applicherà, qualunque sia il valore dei beni assicurati che risulterà al momento del sinistro, la regola proporzionale di cui all'articolo "Assicurazione Parziale".
3. Il Contraente è tenuto a comunicare alla Società, al termine di ciascun periodo di assicurazione, l'aggiornamento del valore globale assicurato alla data di scadenza del periodo stesso. Tale comunicazione dovrà essere fatta non oltre 120 giorni dal termine di detto periodo di assicurazione.

4. La Società si impegna a ritenere automaticamente assicurate le maggiori somme:
 - a. risultanti dalla rivalutazione degli immobili in base al costo di ricostruzione;
 - b. risultanti dall'inserimento di nuovi beni dei quali l'Assicurato abbia interesse od obbligo ad assicurare,purché tali maggiori somme non superino il 30% del capitale globale indicato in polizza in base all'ultima dichiarazione.

Qualora invece le circostanze specificate ai punti a) e b) comportino, separatamente o, nel loro insieme, aumenti superiori al 30%, l'indennizzo in caso di sinistro sarà soggetto alla regola proporzionale in ragione della parte eccedente la suddetta percentuale.

Ai fini di quanto sopra, la Società non terrà conto delle maggiori somme dovute all'acquisizione di beni che siano separatamente assicurati con apposito contratto e ciò, fino a quando essi saranno così assicurati.

5. Successivamente alla scadenza di ciascun periodo di assicurazione la Società provvederà all'emissione di apposita appendice per l'aggiornamento dei valori in base alla comunicazione inoltrata a cura del Contraente come previsto al punto 3). Qualora, tuttavia, le maggiorazioni fossero superiori al 30% del capitale globale indicato in polizza o, comunque, venissero richieste variazioni di eventuali limiti o simili, l'assicurazione degli aumenti, per il successivo periodo di assicurazione, è condizionata a specifica pattuizione fra le Parti anche per quanto riguarda i tassi di premio da applicare.
6. Con l'appendice di aggiornamento di cui al punto 5) si farà luogo anche alla regolazione del premio relativo al periodo di assicurazione trascorso, relativamente agli aumenti o alle diminuzioni del valore globale di cui al punto 3, per i quali l'Assicurato e la Società sono tenuti, rispettivamente, a corrispondere o a rifondere il 50% del premio annuo ad essi relativo.

Con la precisazione, per quanto all'abbuono dovuto alla Società che non potranno essere rimborsate le imposte governative.

Le differenza attive o passive risultanti dalle regolazioni devono essere pagate entro 90 giorni dalla data di ricevimento, da parte del Contraente/Assicurato, del documento di regolazione premio correttamente emesso.

Si considera come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato al Broker il premio dovuto, quella dell'Ordinativo di pagamento che conferisce tale ordine al Cassiere/Tesoriere della Contraente a condizione che, gli estremi dell'Ordinativo medesimo, vengano comunicati per iscritto alla Società, per il tramite del Broker a mezzo raccomandata, telex o posta certificata.

7. La presente condizione è rescindibile da entrambe le parti ad ogni scadenza annuale, mediante preavviso da darsi con lettera raccomandata almeno 120 (centoventi) giorni prima della scadenza medesima.
In caso di disdetta, resteranno inoperanti i reciproci impegni previsti dalla presente clausola a decorrere dalla data di scadenza del periodo di assicurazione in corso, fermi gli obblighi di regolazione del premio.
8. La presente condizione rimane inoperante se la Contraente non avrà ottemperato l'obbligo di dichiarazione, nei termini convenuti al punto 3 e la Società, in questo caso, emetterà l'appendice di regolazione del premio con le modalità di cui al punto 6, in base al capitale globale figurante in polizza maggiorato del 30%.
5. Oltre a quanto specificatamente convenuto circa la regola proporzionale, la presente condizione non comporta alcuna altra deroga alle condizioni di assicurazione.

Art. 6 PAGAMENTI PER VARIAZIONI CON INCASSO DI PREMIO

Anche le eventuali variazioni comportanti un incasso di premio potranno essere pagate entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricezione, da parte della Contraente, del relativo documento correttamente emesso dalla Società.

La Società conviene, anche per questi casi, che è considerata, a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato al Broker il premio dovuto, quella dell'Ordinativo di pagamento che conferisce tale ordine al Cassiere/Tesoriere della Contraente a condizione che, gli estremi dell'Ordinativo medesimo, vengano comunicati per iscritto alla Società, per il tramite del Broker, a mezzo raccomandata, telex o posta certificata.

Art. 7 TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i., la Società assicuratrice aggiudicataria della polizza si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. L'inadempimento da parte dell'aggiudicataria costituisce causa di risoluzione della polizza.

La risoluzione del contratto non andrà a pregiudicare le garanzie relative ai sinistri verificatisi antecedentemente alla dichiarazione di risoluzione, restando quindi immutato il regolare decorso dell'iter liquidativo.

La prassi dei pagamenti nel mercato assicurativo fra le Imprese di assicurazione, i Broker e le Pubbliche Amministrazioni loro clienti, consente al Broker di incassare i premi per il tramite di un conto corrente separato di cui all'art. 117 D.lgs 07.09.2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni); detto conto corrente viene identificato quale conto "dedicato", senza che sia necessario chiedere l'accensione di un altro conto dedicato in via esclusiva per i pagamenti effettuati dalle stazioni appaltanti e, in via generale, dalle Pubbliche Amministrazioni.

Art. 8 GESTIONE DELLA POLIZZA

L'Assicurato/Contraente, con la sottoscrizione della presente polizza, conferisce mandato alla società di brokeraggio, indicata all'atto della sottoscrizione del contratto, di rappresentarlo ai fini della presente polizza, ai sensi del D.lgs n. 209/05 e s.m.i. .

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta agli Assicuratori stessi e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker agli Assicuratori si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

Gli Assicuratori inoltre, riconoscono che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker sopra designato e riconoscono che tale atto è liberatorio per l'Assicurato/Contraente.

La Società riconosce che la provvigione del Broker è a proprio carico e dichiara che tale compenso mai costituirà pertanto un aumento dei premi per l'Ente/Contraente. Il Broker tratterrà all'atto della rimessa dei premi alla Società le commissioni di spettanza nella misura del 12 (dodici per cento) sul premio imponibile.

Art. 9 ISPEZIONE DEI BENI ASSICURATI

La Società ha sempre il diritto di visitare i luoghi in cui si trovano i beni assicurati e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 10 LIMITE MASSIMO D'INDENNIZZO

Salvo per le spese effettuate a scopo di salvataggio di cui all'articolo 1914 del Codice Civile e dove diversamente indicato, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 11 DANNI PRECEDENTI

L'Assicurato ed il Contraente sono esonerati dall'obbligo di dichiarare eventuali danni che avessero colpito le cose oggetto dell'assicurazione e/o l'attività in genere dell'Assicurato e/o del Contraente stesso.

Art. 12 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dalla Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, se diverso dal Contraente, restando esclusa ogni facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 13 FORMA DELLE COMUNICAZIONI E MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Tutte le comunicazioni tra le Parti debbono essere fatte in forma scritta; le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 14 INTERPRETAZIONE DELLA POLIZZA

In caso di interpretazione dubbia delle clausole di polizza, le medesime vanno interpretate nel senso più favorevole all'Assicurato e/o Contraente.

Art. 15 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 16 FORO COMPETENTE - MEDIAZIONE

Per le eventuali controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente polizza le Parti possono presentare domanda congiunta, oppure la Parte interessata può presentare apposita domanda, presso un Organismo di mediazione riconosciuto dal Ministero della Giustizia ed istituito presso le sedi appositamente previste, che inviterà l'altra Parte ad aderire e a partecipare all'incontro di mediazione finalizzato alla conciliazione ai sensi del D.Lgs 28/2010, nel rispetto del Regolamento di conciliazione da questo adottato.

Detto Organismo, a scelta del Contraente o dell'Assicurato, ha sede nella medesima provincia ove gli stessi risiedono. In caso di più domande relative alla stessa controversia trova applicazione il criterio di priorità cronologica, e cioè la mediazione si svolgerà avanti l'organismo presso il quale è stata presentata la prima istanza di mediazione.

Qualora il tentativo di mediazione abbia esito negativo, la Parte interessata potrà agire in giudizio presso il foro competente esclusivo ove ha sede il Contraente oppure, in alternativa, l'Assicurato.

Art. 17 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 18 TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del DLgs 196/03 le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Art. 19 COASSICURAZIONE E DELEGA

Qualora l'assicurazione fosse divisa per quote tra le diverse Società indicate nella Scheda Offerta Componente Economica relativa alla presente assicurazione, resta inteso che in caso di sinistro la Società Delegataria (in appresso Società) ne gestirà e definirà la liquidazione e le Società Coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società, concorreranno nel pagamento in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale; la Società si impegna, altresì ed in ogni

caso, ad emettere atto di liquidazione per l'intero importo dei sinistri ed a rilasciare all'Assicurato quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo.

Sempre nel caso in cui l'assicurazione fosse divisa per quote tra diverse Società, con la sottoscrizione della presente polizza, le Società Coassicuratrici danno mandato alla Società a firmare i successivi documenti di modifica anche in loro nome e per loro conto, pertanto la firma apposta dalla Società rende validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per le Società Coassicuratrici.

NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

Art. 20 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il Contraente deve:

- fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'Art. 1914 C.C.;
- darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società od al Broker entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'Art. 1915 C.C., se ha costituito effettivo pregiudizio per la Società.

Il Contraente deve altresì:

- limitatamente ai danni conseguenti a incendio, atti di terzi, furto e rapina, fare possibilmente nei 30 giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- conservare possibilmente le tracce ed i residui del sinistro fino alla verifica peritale del danno senza avere, per questo, diritto ad indennizzo alcuno;
- presentare uno stato particolareggiato degli enti colpiti o comunque danneggiati dal sinistro possibilmente con indicazione del loro valore e della perdita subita.

Ferma restando la facoltà da parte della Società di stabilire, valendosi anche di tutti i dati e documenti di cui dispone il Contraente, la quantità, la qualità ed il valore di tutte le cose garantite esistenti al momento del sinistro, il Contraente viene esonerato dall'obbligo di presentare lo stato particolareggiato da cui risultino tutte le dette quantità, qualità e valori, quando tale adempimento risulti difficoltoso e/o complesso.

Il Contraente è sollevato dall'obbligo di osservanza dei termini di dichiarazione o di avviso qualora non abbia avuto conoscenza dei casi verificatisi per fatto altrui fuori dei locali contenenti le cose assicurate.

Art. 21 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente, oppure a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.

Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del Terzo, tali nomine anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito. I Periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le Parti, anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta.

Art. 22 MANDATO DEI PERITI – OPERAZIONI PERITALI

I periti devono:

1. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
2. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente

ha adempiuto agli obblighi previsti della clausola “Obblighi del Contraente in caso di sinistro”;

3. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri previsti nella clausola “Valore delle cose assicurate e Determinazione del danno”;
4. procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione, sgombero, rimozione e ricollocamento.

I risultati delle operazioni peritali, concretate dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale con allegate le stime dettagliate da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla.

Tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art. 23 ASSICURAZIONE PARZIALE

Se dalle stime fatte risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

Non si farà luogo all'applicazione della proporzionale per quelle partite di polizza la cui somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 20%.

Qualora tale limite del 20% dovesse risultare oltrepassato, la regola proporzionale rimarrà operativa per l'eccedenza rispetto a detta percentuale, fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, il risarcimento non potrà superare la somma assicurata medesima.

Resta comunque convenuto tra le Parti che tale disposizione non si applicherà nel caso in cui l'ammontare del danno, calcolato con le modalità dell'Art. 25 comprensivo del supplemento, non risulti essere di importo superiore a Euro **50.000,00** in tal caso la garanzia si intende prestata a primo rischio assoluto

Art. 24 LIQUIDAZIONE PER PARTITE SEPARATE

Dietro richiesta del Contraente o dell'Assicurato tutto quanto previsto dalla presente assicurazione relativamente all'indennizzo, è applicato a ciascuna partita singolarmente considerata ovvero come se per ognuna di esse fosse stata stipulata una polizza distinta. I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo per il sinistro.

Art. 25 VALORE DEI BENI IMMOBILI E MOBILI E DETERMINAZIONE DEL DANNO

Premesso che per “valore a nuovo” si intende:

- per i Beni **Immobili**, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il bene escludendo soltanto il valore dell'area. Sono compresi i costi di progettisti e di consulenti, necessari a supporto della ricostruzione o del ripristino delle cose distrutte o danneggiate, nonché di ingegneri, architetti, consulenti e società di revisione che la Contraente avrà scelto e nominato anche conformemente a quanto previsto in polizza;
- per i Beni **Mobili** (escluso Valori e Oggetti d'Arte), il costo di rimpiazzo dei beni stessi con altri nuovi uguali oppure equivalenti per rendimento economico (al lordo degli oneri fiscali se dovuti all'Erario e/o di qualunque altro onere, delle spese di trasporto, delle spese supplementari per lavoro straordinario anche notturno e festivo, nonché dei costi di montaggio, collaudo e messa in servizio in genere).

In caso di sinistro che colpisca i beni assicurati si determina:

- a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione “valore a nuovo” non esistesse e cioè al netto di un deprezzamento stabilito in relazione allo stato, all'uso e ad ogni altra circostanza influente la valutazione e detratto l'eventuale valore delle cose recuperabili dopo il sinistro (al netto delle spese incorse per il recupero);
- b) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al “valore a nuovo”;

- c) Il pagamento del supplemento d'indennità di cui alla lettera b) è eseguito in relazione allo stato di avanzamento dei lavori così come previsto dalle norme relative al successivo articolo "Pagamento dell'indennizzo".

La ricostruzione può avvenire nella stessa od in altra ubicazione e, sia la riparazione che la ricostruzione che il rimpiazzo, possono essere effettuati nei modi e secondo tipo e genere più rispondenti alle esigenze dell'Assicurato, fermo il fatto che la Società non indennizzerà il maggior onere eventualmente derivato. L'assicurazione in base al valore a nuovo non è operante, e pertanto, in caso di sinistro, l'ammontare dell'indennizzo è determinato unicamente con le stime di cui alla precedente lettera a):

- per i beni immobili (o porzioni di) e per i beni mobili (esclusi valori ed oggetti d'arte) che, al momento del sinistro, si trovino in stato di inattività (non costituiscono tale stato le sospensioni temporanee anche prolungate per manutenzione, revisione o per esigenze o schemi operativi decisi dall'Assicurato);
- nei casi in cui le operazioni di riparazione, di ricostruzione o di rimpiazzo non siano intraprese entro 36 (trentasei) mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

Beni di valore storico artistico architettonico

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, che abbia interessato beni immobili non assoggettati ad imposte governative ex D.Lgs. 490/99 ovvero di particolare valore storico e/o artistico e/o architettonico, per i quali il valore assicurato è pari al valore che avevano al momento del sinistro, la Società indennizzerà le spese necessarie per il restauro od il ripristino o per il rimpiazzo o la ricostruzione delle cose distrutte e/o danneggiate, secondo la tipologia costruttiva esistente al momento del sinistro per la specifica destinazione di dette cose, anche nel rispetto delle caratteristiche dimensionali del manufatto e/o dovute all'impiego di materiali coevi e della relativa tecnica di esecuzione e messa in opera, con il limite del valore che le cose stesse avevano al momento del sinistro.

Qualora si dimostrasse tecnicamente impossibile il restauro, ripristino, rimpiazzo o ricostruzione nel modo anzidetto, fermo il limite che i beni danneggiati o distrutti avevano al momento del sinistro, dovrà essere tenuto conto dell'eventuale impiego di tecnologie e/o strutture moderne sostitutive o integrative.

La Società indennizza le spese tutte, come sopra definite, effettivamente sostenute entro 24 (ventiquattro) mesi dalla data del sinistro, ed entro il limite del 70% (settanta per cento) del valore del bene stesso.

Nel caso in cui il Contraente o l'Assicurato non procedesse al restauro, ripristino, rimpiazzo o alla ricostruzione delle cose distrutte o danneggiate, la Società indennizzerà un importo determinato come alla precedente lettera a) ovvero pari alle spese necessarie per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle danneggiate con l'impiego di materiali e di tecniche in uso al momento del sinistro, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione allo stato di conservazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante, con il limite, in ogni caso, del valore che le cose distrutte o danneggiate avevano al momento del sinistro.

Art. 26 DETERMINAZIONE DEL DANNO PER I VALORI

Il denaro, i titoli di credito e qualsiasi carta rappresentante un valore sono valutati al loro valore nominale, ovvero, qualora fossero ammortizzabili, sono riconosciute le spese per il loro ammortamento.

Art. 27 VALORE DEGLI OGGETTI D'ARTE E DETERMINAZIONE DEL DANNO – COPPIE – INSIEMI - SERIE

Qualora esista una stima degli Oggetti d'Arte vale il disposto dell'articolo 1908, secondo comma, del Codice Civile ed è attribuito a ciascuna bene il valore di cui alla stima.

In mancanza di stima, ovvero per beni non compresi nell'elenco della stima stessa, è attribuito il valore di mercato al momento del sinistro.

In caso di danno ad uno o più beni facenti parte di una coppia o di un insieme o di una serie ma che non abbia colpito la restante parte della coppia, insieme o serie, la misura dell'indennizzo del danno a tale bene o beni sarà una parte ragionevole ed equa del valore totale della coppia o della serie, considerata l'importanza di detto bene o beni; in nessun caso il danno verrà considerato un danno totale della coppia, insieme o serie.

Inoltre, in caso di danno ad un bene, o ad una parte di esso, non reperibile singolarmente in quanto posto in commercio accoppiato con altro bene o con altra parte, la Compagnia

indennizza il costo di riacquisto dell'intera coppia e/o insieme e/o serie al netto di eventuali recuperi, se ammessi ed ottenibili.

Art. 28 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base al presumibile ammontare del danno indennizzabile, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Euro 50.000,00=

L'obbligazione della Società dovrà essere soddisfatta entro 30 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo. Ove sussistano vincoli od interessi di terzi notificati alla Società, l'anticipazione sarà corrisposta solo previo benestare dei beneficiari dei vincoli o dei terzi interessati.

Questa limitazione si applica soltanto alle anticipazioni riguardanti le cose oggetto del vincolo o dell'interesse di terzi. Qualora successivi stati di avanzamento delle operazioni di perizia dovessero modificare in aumento il presumibile ammontare dell'indennizzo, la Società concederà, nei termini di cui sopra, l'integrazione dell'anticipazione fino al 75% della nuova previsione di indennizzo.

Fermo restando l'anticipo dell'indennizzo pari al 50% del danno accertato, il limite massimo dell'indennizzo medesimo non potrà essere superiore ad Euro 3.000.000,00=.

Art. 29 RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di azione di surroga prevista dall'articolo 1916 del Codice Civile, salvo esplicita autorizzazione del Contraente, a condizione che il Contraente o l'Assicurato non esercitino essi stessi tale azione di rivalsa nei confronti degli eventuali responsabili chiunque essi siano, del danno, a meno che la Contraente e/o l'Assicurato stessi non esercitino tale azione per il recupero di eventuali scoperti e/o franchigie e/o per le eccedenze del danno o delle perdite subiti rispetto all'indennizzo corrisposto dalla Società.

Art. 30 RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al trentesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società o Il Contraente possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 120 (centoventi) giorni.

In tal caso la Società, entro 30 (trenta) giorni dalla data d'efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta governativa, relativa al periodo di rischio non corso, conguagliata con quanto eventualmente dovuto dal Contraente per variazioni intervenute nel corso di validità della polizza.

Resta inteso tra le Parti che, qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscita a portare a termine il completo collocamento della nuova assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultimo la Società s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento da parte del Contraente del documento contrattuale correttamente emesso dalla Società.

Art. 31 POSSESSO E GESTIONE DEI BENI DANNEGGIATI

In caso di danno subito dai beni assicurati, l'Assicurato avrà pieno diritto al loro possesso e la loro gestione.

Resta altresì convenuto che dopo che adeguati esami avranno indicato quali beni sono stati effettivamente danneggiati, l'Assicurato determinerà se tali beni sono adatti per essere utilizzati salvo, comunque, diverse disposizioni eventualmente emanate od impartite dalle competenti Autorità.

Il valore dei recuperi spetta alla Società.

Art. 32 REPORT SINISTRI

La Società si obbliga a fornire al Contraente, alle scadenze del 30/06 e del 31/12 di ogni anno, il dettaglio dei sinistri con le seguenti informazioni:

- elencazione dei sinistri denunciati;

- sinistri riservati, con indicazione dell'importo a riserva che dovrà essere mantenuto, sia sui supporti magnetici che sulla documentazione cartacea, anche ad avvenuta liquidazione o ad annullamento "senza seguito" del sinistro stesso;
- sinistri liquidati, con indicazione dell'importo liquidato;
- sinistri senza seguito.

Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del sinistro, di tipologia dell'evento, di indicazione del nominativo dell'Assicurato coinvolto nel sinistro, di data dell'eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato, dalla data d'accensione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di tutte indistintamente le pratiche.

Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire al Contraente di chiedere e di ottenere un aggiornamento, con le modalità di cui sopra, in date diverse da quelle indicate.

ATTIVITÀ E CARATTERISTICHE DEL RISCHIO

Quella svolta in qualità di Azienda Sanitaria Locale per statuto, per legge, per regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi. Eventuali variazioni che interverranno saranno automaticamente recepite. La definizione comprende anche tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti all'attività principale, ovunque e comunque svolte.

BENI ASSICURATI

Come qui di seguito definiti, ovunque posti sottotetto e/o all'aperto nel territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino di proprietà dell'Assicurato anche se detenuti a qualsiasi titolo da dipendenti dell'Assicurato stesso o detenuti da terzi, o di proprietà di terzi ma detenuti a qualsiasi titolo dall'Assicurato, e più in generale per i quali esiste un interesse dell'Assicurato o lo stesso è tenuto all'assicurazione, compresi beni non detenuti dall'Assicurato e di proprietà di persone dipendenti o di terzi ma che si trovano nei luoghi ed aree in cui l'Assicurato svolge le proprie attività, si intendono assicurati:

A) BENI IMMOBILI

Tutte le costruzioni compresi: le opere murarie e di finitura inclusi fissi, infissi, soffittature, pavimenti ed opere di fondazione od interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici ed elettronici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento dell'aria, impianti di segnalazione, rilevazione e comunicazione, impianti fotovoltaici e pannelli solari ivi installati, ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o per destinazione, comprese dipendenze, pertinenze, e quant'altro inerente l'attività del Contraente quali i seguenti enti elencati a puro titolo esemplificativo e non limitativo: tettoie, passaggi coperti e simili, fabbricati in corso di ristrutturazione, migliorie, affreschi, statue, graffiti e mosaici in genere, muri e/o recinzioni con relativi cancelli e congegni di chiusura, anche elettronici.

Ed inoltre: le connessioni e le infrastrutture, nonché le spese di progettazione, direzione lavori, calcolo e/o collaudo, il costo per gli scavi di sbancamento, i contributi per il rilascio della concessione edilizia, per le opere di urbanizzazione, per ogni altra imposta o tassa stabilita da leggi e/o disposizioni di Enti locali.

Ed ancora: strutture tensostatiche, pressostatiche e similari, prefabbricati costruiti parzialmente o totalmente in legno e/o in altri materiali combustibili. In caso di assicurazione di porzione di fabbricato, la definizione si intende riferita a tale porzione ed alla quota di partecipazione delle parti comuni del fabbricato stesso ad essa spettante.

B) BENI MOBILI

Come tali intendendosi tutto quanto, sia fisso che mobile, diverso da beni immobili, compresi gli oggetti d'arte (quadri, dipinti, affreschi, mosaici, sculture, bassorilievi, incisioni, arazzi, tappeti e qualunque altro bene avente valore artistico), i valori (monete, biglietti di banca, titoli di credito ed in genere qualsiasi tessera, ticket, buono, certificato e carta rappresentante un valore), le merci ed i farmaci, nonché quant'altro ad utilizzo delle attività svolte con esclusione dei veicoli iscritti al PRA.

Sono altresì compresi, qualora non assicurati con specifiche polizze, i beni elettronici ed i beni elettronici ad impiego mobile (beni che per la loro particolare natura possono essere utilizzati in luoghi diversi) con i relativi programmi e dati.

PARTITE – SOMME ASSICURATE – CALCOLO DEL PREMIO

Si assicurano ovunque esistenti:

PARTITA	TASSO LORDO	SOMMA ASSICURATA	PREMIO LORDO ANNUO
			EURO
1. BENI IMMOBILI,.... %°	EURO 213.000.000,00
		
2. BENI MOBILI,.... %°	EURO 47.000.000,00	EURO
		
		
TOTALE SOMME ASSICURATE E PREMIO LORDO ANNUO		EURO 260.000.000,00	EURO
		
		

RISCHI INDENNIZZABILI

Art. 33 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE ALL RISKS

La Società indennizza tutti i danni materiali causati ai beni assicurati da qualsiasi evento qualunque ne sia la causa, anche se determinati con colpa grave del Contraente e/o dell'Assicurato, salvo quanto stabilito dagli articoli "Esclusioni" e "Condizioni Particolari", nonché i danni verificatisi come conseguenza immediata dell'azione degli eventi non esclusi dall'assicurazione che abbiano colpito i beni assicurati oppure altre cose poste nell'ambito di 200 metri da esse.

A titolo esemplificativo e non limitativo, con i limiti di indennizzo, gli scoperti e le franchigie previsti alla specifica tabella di riferimento, la copertura assicurativa comprende:

- **Art. 33.1 Guasti** causati ai beni assicurati per ordine delle Autorità, e quelli arrecati dall'Assicurato o da Terzi allo scopo di arrestare o ridurre gli effetti di un danno indennizzabile e ciò anche se tale scopo non è stato raggiunto.
- **Art. 33.2 Spese per demolire, smantellare, sgomberare, trasportare** al più vicino scarico autorizzato e abilitato, trattare i residui del sinistro, smaltire eventuali rifiuti tossici, nocivi e/o radioattivi.
Relativamente ai beni non danneggiati, smontare, svuotare, eventualmente decontaminare, rimuovere temporaneamente ed altre simili operazioni nonché ricollocare in opera e collaudare a nuovo.
Fermo quanto stabilito dall'articolo "Limite massimo di indennizzo" della presente polizza, la Società indennizza, per singolo sinistro, dette spese senza l'applicazione del disposto di cui all'articolo 1907 del Codice Civile.
- **Art. 33.3 Spese sostenute per la ricerca e la riparazione** di rotture e/o guasti di impianti idrici, igienici, tecnici e di processo, di captazione e distribuzione di gas, di

conduzione di energia elettrica e per telecomunicazione, comprese le spese per la demolizione ed il ripristino delle parti di Beni Immobili, comprese le pavimentazioni, anche stradali, ed anche se effettuate per la sola ricerca del guasto o della rottura. Fermo quanto stabilito dall'articolo "Limite massimo di indennizzo" della presente polizza, la Società indennizza dette spese senza l'applicazione di quanto previsto, relativamente alla "Assicurazione Parziale", dall'articolo 1907 del Codice Civile.

- **Art. 33.4 Costi per il collaudo** e per le prove di idoneità e controllo sui beni assicurati anche se tali beni risultano apparentemente illesi, ma vi sia il ragionevole dubbio che possano aver subito danni in conseguenza di un evento dannoso indennizzabile. Fermo quanto stabilito dall'articolo "Limite massimo di indennizzo" della presente polizza, la Società indennizza detti costi e/o oneri e/o spese senza l'applicazione di quanto previsto, relativamente alla "Assicurazione Parziale", dall'articolo 1907 del Codice Civile.
- **Art. 33.5 Oneri di urbanizzazione** e ricostruzione nonché qualsiasi altro costo e/o onere e/o spesa supplementare che dovesse comunque gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità Pubblica in caso di ricostruzione e/o riparazione e/o rimpiazzo dei beni assicurati, a seguito di un sinistro indennizzabile, in base a disposizioni di leggi e/o ordinanze in vigore al momento della ricostruzione e/o riparazione e/o rimpiazzo dei beni stessi. Fermo quanto stabilito dall'articolo "Limite massimo di indennizzo" della presente polizza, la Società indennizza detti costi e/o oneri e/o spese senza l'applicazione di quanto previsto, relativamente alla "Assicurazione Parziale", dall'articolo 1907 del Codice Civile.
- **Art. 33.6 Onorari e spese di competenza di periti** di parte dell'Assicurato e del terzo perito. Fermo quanto stabilito dall'articolo "Limite massimo di indennizzo" della presente polizza, la Società indennizza, per singolo sinistro, dette spese senza l'applicazione di quanto previsto, relativamente alla "Assicurazione Parziale", dall'articolo 1907 del Codice Civile.
- **Art. 33.7 Costi di ricostruzione degli archivi** amministrativi e/o tecnici e/o sanitari, cartacei ed elettronici, distrutti o danneggiati da un evento non escluso dalla presente assicurazione. Detti costi saranno riconosciuti solo se sostenuti entro 24 (ventiquattro) mesi dalla data del sinistro.
- **Art. 33.8 Terremoto**, intendendosi per tale fenomeno tellurico il sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Si precisa che le scosse registrate nelle 72 (settantadue) ore successive ad ogni evento tellurico sono attribuite ad unico fenomeno ed i relativi danni considerati singolo sinistro.
- **Art. 33.9 Inondazioni alluvioni allagamenti** questi ultimi non conseguenti a guasti o rotture di impianti in genere. La Società non risponde dei danni subiti dai beni mobili posti in locali interrati e seminterrati di beni immobili.
- **Art. 33.10 Eventi atmosferici** intendendosi per tali uragani, bufere, tempeste, vento e cose da essi trascinate, trombe d'aria, grandine, pioggia, neve, sono esclusi quelli subiti:
 1. dai beni mobili posti all'aperto non per loro naturale uso o destinazione;
 2. dai beni mobili assicurati qualora grandine, pioggia e neve non siano penetrate, nei beni immobili, attraverso rotture, brecce e lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici stessi.Relativamente ai danni causati dagli eventi sopra descritti a beni immobili aperti da uno o più lati ed a serramenti, vetrate, lucernari in genere e manufatti in materia plastica, in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore dell'importo indicato alla specifica tabella di riferimento.
- **Art. 33.11 Sovraccarico neve ghiaccio** a condizione che i beni immobili siano conformi ad eventuali norme in materia di sovraccarichi vigenti al momento della costruzione dei Beni stessi.
- **Art. 33.12 Gelo** Relativamente ai danni di gelo subiti dai beni assicurati, sono esclusi quelli avvenuti oltre le 48 (quarantotto) ore dalla sospensione dell'attività lavorativa e/o della produzione o distribuzione di energia termica od elettrica.

- **Art. 33.13 Terrorismo sabotaggio** intendendosi per tale qualsiasi azione violenta diretta ad influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l'intera popolazione o una parte di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico, se tale azione non può essere definita come atto di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra civile, ribellione, insurrezione, colpo di stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o danno alla proprietà, causato da o per ordine di governi o Autorità pubbliche o locali, o come atto avvenuto nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari o come atto vandalico.
- **Art. 33.14 Collasso strutturale** conseguente a sovraccarico (escluso quello di neve) delle strutture dei beni stessi.
- **Art. 33.15 Beni in refrigerazione** relativamente ai danni subiti dai beni assicurati a causa di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo e/o delle sostanze atte alla conservazione così come a causa di fuoriuscita del fluido frigorigeno, la Società risponde, oltre a quelli conseguenti ad eventi non altrimenti esclusi, anche dei danni conseguenti all'accidentale verificarsi di guasti o rotture, a qualsiasi causa dovuti, nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e di sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e/o produzione o distribuzione dell'energia elettrica. L'assicurazione ha effetto se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto come conseguenza un qualsiasi deterioramento dei beni assicurati tale da impedirne l'utilizzo.
- **Art. 33.16 Guasti alle apparecchiature elettroniche** premesso che per beni elettronici si intendono, a mero titolo esemplificativo: i beni per l'elaborazione, interpretazione, comunicazione di dati, i beni e le apparecchiature elettromedicali e di diagnostica, il software o le istruzioni codificate da parte di processori elettronici e/o elettromeccanici e/o elettromedicali, quali a titolo esemplificativo impianti e/o macchine di elaborazione dati, segnalazione, diagnostica, terapia, rilevazione, trasmissione, comunicazione, ricezione, registrazione, misurazione e gli apparecchi audiofonovisivi compresi le relative parti accessorie e/o i loro componenti, i beni ad uso ufficio quali a titolo esemplificativo, telex, telefax, macchine calcolatrici, personal computers anche portatili, gli impianti di allarme e controllo in genere, ciò premesso : la Società indennizza i danni e le perdite subiti dalle apparecchiature elettroniche incluse quelle ad impiego mobile per le quali l'assicurazione è operante anche durante il loro impiego, giacenza, spostamento/trasporto anche al di fuori delle strutture ospedaliere assicurate.
- **Art. 33.17 Danni causati a terzi** che l'Assicurato sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali cagionati alle cose dei Terzi stessi, compreso i locatari, gli utenti/pazienti delle strutture sanitarie, il personale dipendente da un sinistro indennizzabile a termini di polizza e fino alla concorrenza, per singolo sinistro, di un massimale pari a € 10.000.000,00 (diecimilioni), e ciò senza l'applicazione di quanto previsto, relativamente alla "Assicurazione Parziale", dall'articolo 1907 del Codice Civile e dal precedente articolo 27 delle Norme Operanti in Caso di Sinistro e fermo quanto stabilito dall'articolo "Limite massimo di indennizzo" della presente polizza.
L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi e all'utilizzo di cose entro il massimale di cui sopra e sino alla concorrenza del 20% (venti per cento) del massimale stesso.
La Società risarcirà i danni cagionati ai terzi senza l'applicazione di alcuna franchigia o scoperto previsti dalla presente polizza.
Se dall'assicurazione fossero esclusi:
 - danni di importo non superiore ad un determinato ammontare (importo dei danni rientranti in franchigia);
 - beni non assicurati in quanto già coperti da apposita assicurazione o non sussista un interesse all'assicurazione dell'Assicurato pur essendo gli stessi beni in uso o detenzione allo stesso e per questi soli motivi il sinistro che avesse colpito i beni assicurati risultasse non indennizzabile, non sarà applicata la condizione prevista che subordina l'indennizzabilità dei danni ai terzi alla indennizzabilità del sinistro.
 L'assicurazione non comprende i danni:
 - a) a cose che l'Assicurato ha in consegna o custodia o detiene a qualsiasi titolo, salvo i veicoli e gli effetti personali dei dipendenti dell'Assicurato o di terzi ed i mezzi di

trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;

b) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria.

Il Contraente o l'Assicurato deve informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'articolo 1917 del Codice Civile.

▪ **Art. 33.18 Furto rapina estorsione** la Società risponde:

a) Relativamente alle perdite di furto (come definito dall'articolo 624 del C.P.)

⇒ per i beni mobili assicurati posti nei locali dei fabbricati assicurati ed a condizione che l'autore del furto si sia impossessato dei beni stessi:

- violandone le difese poste a tutela dei beni assicurati, mediante rottura, scasso, uso di grimaldelli od arnesi simili, uso fraudolento di chiavi, uso di chiavi false;
- introducendosi nei locali dei Beni Immobili per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- in altro modo, rimanendo clandestinamente chiuso nei locali contenenti i Beni assicurati, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi,

sino alla concorrenza, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, di un importo pari ad Euro **150.000,00** (centocinquantamila);

⇒ per i beni assicurati posti nei locali dei fabbricati assicurati e, senza che l'autore del furto se ne sia impossessato con le modalità di cui al precedente punto, sino alla concorrenza, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione di un importo pari ad Euro **5.000,00** (cinquemila) per singolo sinistro ed Euro **10.000,00** (diecimila) per ogni periodo di assicurazione.

b) Relativamente alle perdite, direttamente verificatesi, di rapina dei beni assicurati (sottrazione e/o costrizione a consegnare i beni assicurati mediante violenza alla persona o minaccia) la Società ne risponde a condizione che la stessa sia avvenuta nei locali dei fabbricati assicurati quand'anche le persone sulle quali venga fatta violenza o minaccia siano prelevate dall'esterno e costrette a recarsi nei locali stessi.

In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione e relativamente alla perdita per rapina dei beni assicurati, somma maggiore di Euro **150.000,00**.

c) Relativamente alle perdite, direttamente verificatesi, di furto e rapina (come sopra definita) di valori ed oggetti d'arte affidati a portavalori (persone di età compresa tra i 18 ed i 70 anni incaricate del trasporto dei valori stessi) avvenuti all'esterno dei locali di beni Immobili, ovunque ma sul territorio nazionale, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano, la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, sino alla concorrenza di un importo di Euro **20.000,00** (ventimila).

d) Relativamente alle perdite, direttamente verificatisi, di furto (come sopra definito) dei beni assicurati e posti all'esterno dei locali di beni immobili (e non oggetto del comma che precede), la Società non pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione e relativamente alla perdita dei beni assicurati per furto e rapina, importo superiore a Euro **5.000,00** (cinquemila).

Ai fini della presente garanzia si conviene che:

- I. sono parificati alle perdite di furto e rapina dei beni assicurati gli eventuali compensi dovuti per legge a terzi per il ritrovamento della refurtiva, e ciò sino alla concorrenza di un importo pari a Euro **5.000,00** (cinquemila).
- II. Sono parificati alle perdite di furto e rapina dei beni assicurati i danni, i guasti e gli atti vandalici, commessi dagli autori dei reati ai beni assicurati, in occasione dei reati stessi o nel tentativo di commetterli.
- III. La Società non pagherà, per i guasti procurati dai ladri per l'ingresso nei luoghi dove sono i beni assicurati e per gli atti vandalici procurati dai ladri nei luoghi dove

sono posti i beni assicurati, somma maggiore di Euro **25.000,00** (venticinquemila) per sinistro.

- IV. Relativamente ai danni, di furto e rapina di oggetti d'arte e valori, la Società non pagherà, per singolo oggetto somma maggiore di Euro **30.000,00** (trentamila).
 - V. Relativamente alla globalità dei danni, di furto e rapina di cui sopra la Società non pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di Euro **150.000,00** (centocinquantamila).
 - VI. In deroga a quanto previsto ai precedenti punti si conviene che la garanzia comprende il furto commesso a locali aperti mentre vi è presenza di persone al loro interno, attraverso porte, finestre ed altre aperture i cui mezzi di protezione e chiusura non sono operanti.
 - VII. Le garanzie previste dalla presente condizioni si intendono prestate a primo rischio senza l'applicazione di quanto previsto, relativamente alla "Assicurazione Parziale", dall'articolo 1907 del Codice Civile.
- **Art. 33.19 Maggiori costi** la Società indennizza i maggiori costi sostenuti dall'Assicurato, fino alla concorrenza della somma di Euro 500.000,00 (cinquecentomila) e ciò senza l'applicazione del disposto di cui all'Articolo 1907 del Codice Civile, in conseguenza di un sinistro indennizzabile, allo scopo di continuare la propria attività e che si riferiscono alle spese straordinarie documentate, necessariamente e non inconsideratamente sostenute durante il periodo di ripresa dell'attività stessa e per un massimo di 12 (dodici) mesi, nonché i maggiori oneri per lavori di emergenza purché documentati, effettuati ai fini del ripristino di linee danneggiate da uno degli eventi non esclusi dalla presente assicurazione.
- In caso di danni riparati in economia dall'Assicurato, i costi per la mano d'opera impiegata sia per le ore ordinarie che straordinarie di lavoro saranno valutati e risarciti secondo i costi industriali diretti ed indiretti risultanti dalle scritture dell'Assicurato stesso.
- La Società non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità, difficoltà di reperimento dei beni imputabili a causa di forza maggiore, quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.

Art. 34 ESCLUSIONI

Nella presente polizza valgono le seguenti esclusioni:

a) SONO ESCLUSI I DANNI

anche se determinati da eventi non altrimenti esclusi:

a1) verificatisi in occasione di:

- atti di guerra dichiarata o non, occupazione od invasione militare, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo e/o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto; si precisa peraltro che non sono considerati "atti di guerra od insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche/politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
- esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- eruzioni vulcaniche, maremoto, bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine, frane;

salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non abbia alcun rapporto con detti eventi;

a2) dovuti a o causati da:

- dolo dell'Assicurato;
- perdite di quote di mercato, interruzione dell'attività, cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati;
- trasporto di beni mobili al di fuori di beni immobili o delle aree esterne di pertinenza dell'Assicurato;
- messa in esecuzione di ordinanze delle Autorità o di Leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione delle costruzioni-beni immobili.

b) SONO ESCLUSI I DANNI

b1) di:

- frode, truffa, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita o infedeltà da parte di dipendenti, saccheggio, malversazione e loro tentativi;
- estorsione, concussione;
- umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, insetti, vermi, funghi, batteri, animali e vegetali in genere;

b2) dovuti a o causati da:

- costruzione, modifica, trasformazione, montaggio, smontaggio;
- errori di progettazione, di calcolo e di esecuzione di beni immobili e mobili;
- mareggiate e penetrazione di acqua marina;
- errori di lavorazione, da vizi e difetti di materiale, sempre che non siano causa di altri eventi non specificamente esclusi; in questo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non esplicitamente esclusa;
- eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;

nel caso che in conseguenza degli eventi tutti di cui al comma b) derivi altro danno indennizzabile ai sensi della presente polizza, la Società indennizza solo la parte di danno non altrimenti esclusa;

c) SONO ESCLUSI I DANNI SALVO CHE SIANO DETERMINATI DA EVENTI NON ALTRIMENTI ESCLUSI

dovuti a o causati da:

- assestamenti, restringimenti o dilatazioni di beni immobili;
- corrosione, incrostazioni, deperimento, usura o logorio di qualsiasi parte dei beni assicurati a causa del loro naturale uso o funzionamento, limitatamente ai beni o parte degli stessi e direttamente colpiti;
- guasti o improprio funzionamento dei beni mobili, salvo quanto stabilito dalla delimitazione – Fenomeno Elettrico;
- perdita, indisponibilità, alterazione o distruzione di dati e/o di programmi informatici e da virus informatici;

- sospensione, interruzione o anormale produzione e/o fornitura di energia elettrica, termica, gas, acqua;
- inquinamento;

nel caso che in conseguenza degli eventi tutti di cui al comma c) derivi altro danno indennizzabile a termini di polizza, la Società indennizza solo la parte di danno non altrimenti esclusa.

d) SONO ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

- il valore del terreno;
- i veicoli iscritti al P.R.A. salvo i beni mobili esistenti e/o installati sugli stessi;
- gli aeromobili ed i natanti;
- boschi, coltivazioni ed animali in genere;
- i beni elettronici qualora assicurati con specifiche polizze;
- i beni in leasing.

DEROGHE E PRECISAZIONI

Art. 35 ESISTENZA E/O IMPIEGO DI RADIOISOTOP

A parziale deroga di quanto previsto al punto a1) delle "Esclusioni" la Società risponde dei danni conseguenti all'esistenza e/o all'impiego di radioisotopi utilizzati dall'Assicurato per le attività svolte.

Art. 36 OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE

Qualora alcuni beni risultassero colpiti da un sinistro indennizzabile a termini di polizza e qualora tale sinistro non risulti liquidabile per il solo motivo che i beni colpiti non sono contemplati nella presente assicurazione resta inteso che, qualsiasi danno o spesa o perdita conseguente anche se inerente ai soli Beni danneggiati e non assicurati, sarà comunque indennizzabile.

Art. 37 DEROGA ALLA PROPORZIONALE

La Società risponde sino alla concorrenza dell'importo indicato, senza far luogo all'applicazione del disposto di cui all'Art. 1907 del Codice Civile, sempreché non si verifichi una maggiore esistenza rispetto alla somma assicurata, oppure che questa eventuale maggiore esistenza si mantenga entro il limite del 20% della somma assicurata. Se invece tale limite del 20% risultasse oltrepassato, si applicherà la regola proporzionale, come all'art. 25 per l'eccedenza al predetto limite.

Art. 38 GARANZIA FIDEJUSSORIA SULL'INDENNIZZO

Ove l'Assicurato non sia in grado, per cause indipendenti dalla sua volontà, di presentare i certificati rilasciati dalle competenti Autorità, dai quali risulti l'inesistenza di iscrizioni ipotecarie, ovvero di presentare certificati di chiusa istruttoria ove sia stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, la Società si dichiara disponibile all'accettazione di fidejussione bancaria e/o assicurativa pari al valore del risarcimento convenuto, in base alla quale effettuerà il pagamento di quanto sia stato liquidato a termini di polizza.

Qualora intervengano circostanze che pongano la Società nell'esigenza di chiedere la restituzione dell'indennizzo, l'Assicurato si impegna a versare alla Società stessa gli interessi legali maturati a partire dal giorno dell'indennità.

Art. 39 BENI IN LEASING

Premesso che nei beni oggetto di copertura possono esistere macchinari e/o attrezzature in "leasing" già coperte da garanzia assicurativa da altre Società, di comune accordo, fermo il disposto degli articoli 21 e 23, tra le Parti si conviene quanto segue:

- a) qualora la somma assicurata con dette coperture fosse insufficiente, la Società concorrerà al pagamento dell'indennizzo per la parte eventualmente scoperta (fermi restando franchigie e/o scoperti);
- b) la Società risarcirà totalmente i danni materiali e diretti conseguenti ad eventi garantiti con la presente polizza, ma non previsti dalla copertura suddetta;
- c) si intendono invece esclusi dalla presente polizza i macchinari e/o le attrezzature integralmente già assicurate.

Agli effetti del risarcimento valgono le condizioni tutte della polizza di riferimento.

Art. 40 OPERAZIONI PERITALI

Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività – anche se ridotta – svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

Art. 41 DENUNCIA CIRCOSTANZIATA DEI SINISTRI

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 20, si stabilisce che l'obbligo della denuncia circostanziata da effettuare dall'Assicurato viene limitato alla presentazione di un elenco degli enti colpiti o comunque danneggiati dal sinistro con l'indicazione della perdita subita.

Art. 42 DIMOSTRAZIONE DI DANNO

A dimostrazione del danno relativamente agli enti assicurati alle partite tutte, la Società dichiara di accettare, quale prova dei beni danneggiati o distrutti, la documentazione contabile e/o altre scritture che l'Assicurato sarà in grado di esibire, od, in luogo, dichiarazioni testimoniali.

Art. 43 DIFFERENCE IN CONDITIONS

La Società, preso atto che sui beni assicurati esistono altre polizze sottoscritte con altri Assicuratori in data antecedente alla stipula del presente contratto, si impegna a prestare tutte le garanzie operanti nella presente polizza e non comprese nei contratti stipulati con altri Assicuratori, per le somme da questo garantite considerate partita per partita senza compensazione fra di loro.

Art. 44 PERDITA DELLE PIGIONI

Relativamente agli immobili di proprietà dell'Assicurato locati a terzi la Società rifonderà all'Assicurato anche quella parte di pigione che egli non potesse percepire per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati.

Ciò per il tempo necessario al loro ripristino ma non oltre il limite di un anno con il limite di Euro 200.000,00 per sinistro ed anno assicurativo.

La Società indennizza, per singolo sinistro, dette spese senza l'applicazione di quanto previsto, relativamente alla "Assicurazione Parziale", dall'articolo 1907 del Codice Civile.

TABELLA SPECIFICA DEI LIMITI DI RISARCIMENTO, SCOPERTI E FRANCHIGIE

I limiti di seguito riepilogati e le rispettive franchigie e scoperti si intendono applicati alle condizioni previste dal presente contratto. Per le altre voci non specificatamente riportate si dovrà fare riferimento alle singole condizioni dattiloscritte.

CAUSALE	SCOPERTI E FRANCHIGIE PER SINISTRO EURO	LIMITI DI INDENNIZZO EURO
Per ogni sinistro salvo quanto diversamente indicato	500,00	152.000.000,00
Spese necessarie per demolire, sgomberare, smaltire, rimuovere ricollocare, bonificare, decontaminare - <i>art. 34.2 rischi indennizzabili</i>	500,00	2.000.000,00 con sottolimito di 300.000,00 per smaltimento e bonifica
Spese di ricerca e riparazione di guasti - <i>art. 33.3 rischi indennizzabili</i>	500,00	100.000,00
Ricorso terzi - <i>art. 33.19 rischi indennizzabili</i>	500,00	10.000.000,00
Maggiori costi - <i>art. 33.21 rischi indennizzabili</i>	500,00	500.000,00
Costi per il collaudo - <i>art. 33.6 rischi indennizzabili</i>	500,00	100.000,00
Oneri di urbanizzazione - <i>art. 33.7 rischi indennizzabili</i>	500,00	200.000,00
Spese dei periti di parte - <i>art. 33.8 rischi indennizzabili</i>	500,00	200.000,00
Costi di ricostruzione degli archivi - <i>art. 33.9 rischi indennizzabili</i>	500,00	200.000,00
Terremoto - <i>art. 34.10 rischi indennizzabili</i>	25.000,00	50.000.000,00
Inondazioni alluvioni - <i>art. 33.11 rischi indennizzabili</i>	25.000,00	50.000.000,00
Allagamenti - <i>art. 33.11 rischi indennizzabili</i>	5.000,00	1.000.000,00
Danni da fuoriuscita di acqua da impianti, tubature, rigurgito di fognature, tracimazione o intasamento di grondaie	500,00	500.000,00
Eventi atmosferici - <i>art. 33.12 rischi indennizzabili</i>	5.000,00	70% del valore di ogni singola ubicazione assicurata con il massimo di 20.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
Danni da grandine a lucernai e manufatti in cemento amianto, danni da vento a fabbricati aperti ai lati - <i>art. 34.12 rischi indennizzabili</i>	1.000,00	500.000,00
Sovraccarico neve e ghiaccio - <i>art. 33.13 rischi indennizzabili</i>	5.000,00	10.000.000,00
Gelo - <i>art. 33.14 rischi indennizzabili</i>	500,00	500.000,00
Eventi sociopolitici	3.000,00	20.000.000,00 per sinistro ed anno assicurativo
Terrorismo e sabotaggio - <i>art. 33.15 rischi indennizzabili</i>	scoperto 10% minimo 10.000,00 e massimo 200.000,00	20.000.000,00 per sinistro ed anno assicurativo
Crollo e collasso strutturale - <i>art. 33.16 rischi</i>	scoperto 10%	2.000.000,00

<i>indennizzabili</i>	minimo 10.000,00 e massimo 200.000,00	
Fenomeno elettrico	500,00	300.000,00
Lastre e cristalli	200,00	10.000,00 con massimo di 2.000,00 per lastra

Guasti alle apparecchiature elettroniche – <i>art. 33.18 rischi indennizzabili</i>	150,00 elevato a 200,00 per beni impiego mobile	200.000,00
Beni in refrigerazione – <i>art. 33.17 rischi indennizzabili</i>	500,00	200.000,00
Furto rapina estorsione - <i>art. 33.20 rischi indennizzabili</i>	nessuna franchigia	150.000,00
▪ sottolimito per furto e rapina di valori all'interno dei locali	nessuna franchigia	20.000,00
▪ sottolimito furto e rapina al portavalori	scoperto 10% minimo 150,00	20.000,00
▪ sottolimito furto di beni posti all'esterno dei locali	150,00	5.000,00
▪ sottolimito furto a locali aperti con presenza di persone	scoperto 10% minimo 500,00	150.000,00
▪ sottolimito furto e rapina di opere d'arte	500,00	30.000,00 per singola opera
▪ sottolimito guasti causati dai ladri	nessuna franchigia	25.000,00

LA SOCIETA'

Data

IL
CONTRAENTE

Agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile il Contraente sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti:

Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
 Art. 3 Durata dell'assicurazione proroga disdetta
 Art. 4 Pagamento del premio e decorrenza dell'assicurazione
 Art.13 Forma delle comunicazioni e modifiche dell'assicurazione
 Art.20 Obblighi in caso di sinistro
 Art.30 Recesso in caso di sinistro

L'Assicurato dichiara inoltre di aver preso visione e sottoscritto la nota informativa ai sensi dell'art. 123 del D.lgs. 17/03/1995 nr. 175 e l'informativa ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 30/06/2003 nr. 196.

Il Sottoscritto dichiara espressamente di avere preso atto, di ricevere e di avere sottoscritto contestualmente al presente contratto anche tutto quanto previsto dagli artt. 49, 50, 51, 52, 53, 55 del Regolamento ISVAP n° 5/2006.

IL
CONTRAENTE
